


ATI3



Umbria

STATUTO

AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO – A.T.I. N.3

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Denominazione e sede)

1. L'Ambito Territoriale Integrato disciplinato dal presente Statuto è denominato A.T.I. – Ambito territoriale Integrato n. 3.
2. La sede dell'A.T.I. n. 3 è in Foligno; in fase di prima applicazione in Via Mazzini n. 57, salve successive eventuali modifiche deliberate dall'Assemblea.

Art. 2

(Finalità)

1. L'A.T.I. n. 3 è forma speciale di cooperazione tra gli enti locali, con personalità giuridica, autonomia regolamentare, organizzativa e di bilancio nell'ambito delle risorse ad esso attribuite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione in ragione delle funzioni ad esso trasferite e delegate, nonché dalla concessione del servizio ai sensi della legislazione nazionale e regionale di settore. All'A.T.I. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia degli enti locali ed in particolare di quelle ordinamentali, ivi comprese quelle di cui al titolo V, parte I, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'A.T.I. costituisce lo strumento istituzionale con il quale i Comuni promuovono in modo coordinato lo sviluppo economico e sociale del territorio di livello intercomunale mediante la definizione di progetti e programmi di comune interesse, la partecipazione unitaria ai processi di programmazione, pianificazione generale e settoriale di competenza della Regione o della Provincia, il coordinamento nella programmazione territoriale e socio economica di loro competenza.
3. L'A.T.I. rappresenta, altresì, lo strumento per la promozione e per la partecipazione coordinata di Comuni ai processi di concertazione con le forze economiche e sociali e alle attività di programmazione

negoziata, relative al territorio di livello sovra comunale, definiti dalle leggi o dagli atti di programmazione regionale.

Art. 3

(Enti locali partecipanti)

1. Dell'A.T.I. n. 3 fanno parte i seguenti Comuni:
 - Comune di Bevagna
 - Comune di Campello sul Clitunno
 - Comune di Cascia
 - Comune di Castel Ritaldi
 - Comune di Cerreto di Spoleto
 - Comune di Foligno
 - Comune di Giano dell'Umbria
 - Comune di Gualdo Cattaneo
 - Comune di Montefalco
 - Comune di Monteleone di Spoleto
 - Comune di Nocera Umbra
 - Comune di Norcia
 - Comune di Poggiodomo
 - Comune di Preci
 - Comune di Sant'Anatolia di Narco
 - Comune di Scheggino
 - Comune di Sellano
 - Comune di Spello
 - Comune di Spoleto
 - Comune di Trevi
 - Comune di Vallo di Nera
 - Comune di Valtopina

2. La quota percentuale di partecipazione è determinata all'inizio di ogni anno solare in riferimento alla popolazione rappresentata da ciascun Comune partecipante calcolata al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 4

(Statuto e regolamenti)

1. Salvo diverse disposizioni normative regionali, la Convenzione e lo Statuto dell'A.T.I. sono approvati con deliberazione conforme di tutti i Consigli comunali.
2. Le modifiche statutarie sono approvate dall'Assemblea dell'A.T.I. con i quorum prescritti dall'art. 7, comma 3, del presente Statuto.
3. L'A.T.I. esercita la propria potestà regolamentare in materia di organizzazione e funzioni dell'ente.
4. I regolamenti dell'A.T.I., compreso quello di funzionamento, sono approvati dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione dell'ambito. Il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi è approvato dal Presidente dell'A.T.I.

TITOLO II
ORGANI DI AMBITO

Art. 5

(Organi di Ambito)

1. Sono organi di Ambito:
 - a) il Presidente;
 - b) l'Assemblea;
 - c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6

(Assemblea di Ambito)

1. L'Assemblea di Ambito è composta da tutti i Sindaci dei Comuni che costituiscono l'A.T.I
2. Ogni Sindaco può delegare un proprio assessore o consigliere comunale (*) a rappresentare in via generale il Comune nell'Assemblea di Ambito. Sono ammesse esclusivamente deleghe scritte per materia da conferire all'assessore o consigliere (*) competente. In ogni caso nella delega deve essere indicato il nominativo dell'assessore o consigliere (*) delegato, la durata ed il suo oggetto.
3. L'organizzazione, le funzioni e le attività attribuite all'Assemblea e disciplinate dal presente Statuto sono integrate dal regolamento di funzionamento.
4. La partecipazione alle sedute dell'Assemblea non dà diritto alla percezioni di gettoni di presenza o indennità.
5. L'Assemblea è permanente ed il potere di rappresentanza dei Sindaci cessa di diritto quando il medesimo Sindaco è sostituito nella carica; analogamente cessa di diritto l'eventuale assessore o consigliere (*) delegato qualora venga sostituito nella propria carica ovvero gli venga revocata o decada la delega. In tali ipotesi la carica di componente l'Assemblea viene assunta dal nuovo rappresentante del Comune.

(*)modifica inserita dall'Assemblea dei Sindaci dell'ATI3 del 18.6.2010 - Deliberazione n.10

Art. 7

(Competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea di Ambito è titolare della funzione di indirizzo generale e delibera con i due criteri congiunti seguenti: (*) voto favorevole del settantacinque per cento dei Comuni che rappresentano il settantacinque per cento della popolazione dell'A.T.I, sui seguenti atti di maggior rilevanza:
 - a) bilancio di previsione;
 - b) conto consuntivo;
 - c) piano d'ambito del servizio idrico integrato, dei rifiuti e del sociale;
2. Laddove sugli atti di cui al precedente comma, sussista l'obbligo di provvedere ed il quorum ivi previsto non venga raggiunto, l'Assemblea di Ambito delibera a maggioranza assoluta decorsi trenta giorni dall'iscrizione dei medesimi atti all'ordine del giorno .
3. Le variazioni degli atti di cui al primo comma sono approvate dall'Assemblea con la stessa maggioranza del primo comma e cioè del settantacinque per cento dei Comuni che rappresentano il settantacinque per cento della popolazione dell'ambito, fermo quanto stabilito al comma 2. (*)

4. Inoltre l'Assemblea di Ambito:
 - a) adotta la Convenzione e lo Statuto da sottoporre all'approvazione dei Consigli comunali;
 - b) approva le modifiche statutarie;
 - c) esercita la potestà regolamentare e definisce i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (regolamento di organizzazione);
 - d) approva le tariffe, e le sue articolazioni, relative alle funzioni ed ai servizi attribuiti all'A.T.I.;
 - e) nomina il Presidente ed il suo Vice;
 - f) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti e ne determina il trattamento economico;
 - g) individua le forme e le modalità di gestione dei servizi, approvando, pure, il contratto di servizio - tipo;
 - h) approva le carte della qualità dei servizi.
5. Gli atti di maggior rilevanza, escluse le variazioni del comma 3 (*) sono trasmessi ai Comuni partecipanti. Il Consiglio comunale si esprime entro trenta giorni dal ricevimento. Decorsi trenta giorni dal momento in cui ciascun Consiglio comunale ha ricevuto la proposta di atto di maggior rilevanza l'Assemblea di ambito può procedere a deliberare.
6. Le deliberazioni, in ordine agli argomenti di cui al presente articolo, non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere adottate, in caso di urgenza, con decreto del Presidente e devono essere sottoposte a ratifica dell'Assemblea, a pena di decadenza, nei sessanta giorni successivi all'adozione.

(*) modifiche inserite dall'Assemblea dei Sindaci dell'ATI 3 del 18.6.2010 - Deliberazione n.10

Art. 8

(Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente.
2. L'avviso di convocazione deve essere spedito, a mezzo del servizio postale o a mezzo di idonea comunicazione elettronica, ai componenti l'Assemblea presso il rispettivo ente almeno dieci giorni prima della seduta. Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione può essere effettuato mediante idonea comunicazione elettronica spedita almeno tre giorni prima della riunione.
3. L'avviso di convocazione deve indicare gli oggetti da trattare, il luogo, il giorno e l'ora della riunione per la prima e per la seconda convocazione.
4. Il Presidente è tenuto a fissare la riunione dell'Assemblea, in un termine non superiore a 20 giorni dalla presentazione dell'istanza, quando lo richieda un terzo degli enti partecipanti calcolato in termini di rappresentanza, ovvero lo richiedano almeno 10 Comuni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 9

(Funzionamento dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente.
2. L'Assemblea, salvo diversa disposizione statutaria, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti che rappresentano la maggioranza della popolazione dell'Ambito; in seconda convocazione è costituita validamente laddove siano presenti almeno un terzo dei componenti che rappresentano un terzo della popolazione dell'Ambito.

3. Salvo diverse disposizioni dello statuto, le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con la maggioranza dei presenti che rappresentino la maggioranza della popolazione presente.
4. Le votazioni, all'infuori dei casi in cui si tratti di deliberare su individui, sono sempre palesi e avvengono per appello nominale.
5. Delle sedute dell'assemblea è redatto sommario processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Direttore o da colui che lo sostituisce nel compito di verbalizzazione. In caso di assenza del Direttore o della persona da lui designata, il compito di verbalizzazione viene svolto da un componente l'Assemblea scelto dal Presidente della stessa.
6. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo che il Presidente ne disponga la segretezza in quanto si esprimono giudizi su stati, fatti o qualità riguardanti persone.

Art. 10

(Presidente e Vice-Presidente)

1. Il Presidente ed il Vice-Presidente dell'A.T.I sono eletti tra i Sindaci dei Comuni che ne fanno parte, con il voto favorevole della maggioranza dei comuni che rappresentino anche la maggioranza della popolazione dell'A.T.I.
2. La durata in carica del Presidente e del Vice-Presidente è pari a quella del proprio mandato di Sindaco.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede l'Assemblea di Ambito nonché il Coordinamento di ambito, promuove e coordina l'attività dell'Ente ed esercita tutti i poteri, le funzioni ed i compiti non espressamente attribuiti all'Assemblea, alla dirigenza e ad altri organi dell'A.T.I.
4. Il Vice-Presidente esercita le funzioni vicarie in caso di impedimento o decadenza del Presidente.
5. In caso di decadenza del Presidente le funzioni sono esercitate in via vicaria dal Vice presidente. Quest'ultimo entro trenta giorni dalla decadenza è tenuto a convocare l'Assemblea per l'elezione del Presidente. In caso di contemporanea decadenza del Presidente e del Vice Presidente l'Assemblea è convocata dal Sindaco del Comune di maggiori dimensioni demografiche.
6. La carica di Presidente e Vice-Presidente è a titolo gratuito.

Art. 11

(Coordinamento di ambito)

1. Il Presidente, nell'ambito dell'esercizio dei propri poteri funzioni e compiti, può istituire un Coordinamento di ambito, costituito, oltre che dal medesimo Presidente, dal Vice-Presidente e da cinque Sindaci o loro delegati (*).
2. I membri del Coordinamento di ambito sono nominati dal Presidente e la loro durata in carica è pari a quella del mandato elettorale, salvo revoca anticipata e, comunque, non può durare oltre quella del Presidente.
3. La conferenza collabora e coadiuva il Presidente senza poteri deliberativi.

(*) modifica inserita dall'Assemblea dei Sindaci dell'ATI3 del 18.6.2010 - Deliberazione n. 10

Art. 12

(Collegio dei Revisori)

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'A.T.I. è esercitato dal Collegio dei Revisori composto da tre esperti nominati dall'Assemblea secondo i criteri fissati dall'articolo 234, comma 2, d.lgs. n. 267/2000.
2. I revisori durano in carica 3 anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non sono revocabili salvo inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.
3. Al Collegio dei Revisori dei Conti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte seconda, Titolo VII, del d.lgs. n. 267/2000.

TITOLO III

FUNZIONI E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 13

(Funzioni)

1. Gli A.T.I. esercitano le proprie funzioni nelle seguenti materie:
 - a) Sanità;
 - b) Politiche sociali;
 - c) Rifiuti;
 - d) Turismo;
 - e) Ciclo idrico integrato

Art. 14

(Sanità e Politiche sociali)

1. L'organizzazione e le attribuzioni conferite in materia di Sanità e Politiche Sociali sono disciplinate dal Titolo IV del presente Statuto, dalla Convenzione e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 15

(Rifiuti)

1. Gli A.T.I. esercitano le funzioni in materia di rifiuti così come individuate dal capo III della parte IV del d.lgs. 152/2006 e dall'art. 8 legge regionale 13 maggio 2009, n. 11.
2. In particolare ciascun A.T.I. esercita le seguenti funzioni:
 - a) organizza il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e definisce gli obiettivi da perseguire;
 - b) elabora, approva e aggiorna il piano d'ambito di cui all'art. 13, della l.r. n. 11/2009;
 - c) effettua il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del Piano d'ambito con particolare riferimento all'evoluzione dei fabbisogni ed all'offerta impiantistica disponibile e necessaria;

- d) assegna i contributi e irroga le sanzioni di cui all'art. 21, l.r. n. 11/2009, ai comuni in funzione dei risultati della raccolta differenziata;
 - e) determina la tariffa di A.T.I., ai sensi dell'art. 238, d.lgs. 152/2006;
 - f) affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati di cui agli artt. 16 e 17, l.r. n. 11/2009, compresa l'eventuale realizzazione ed affidamento del servizio di trattamento termico.
3. Nell'esercizio delle predette funzioni l'A.T.I., di norma, si avvale anche degli uffici e del personale degli enti, secondo i criteri e le modalità definite dalla Convenzione e dal regolamento di funzionamento.

Art. 16

(Turismo)

1. Gli A.T.I. esercitano le funzioni generali di pianificazione e coordinamento in materia di promozione turistica, nonché, per il tramite di sottoambiti coincidenti con gli ex STA e con i relativi comuni capofila, tutte le residue funzioni turistiche, comprese quelle di informazione ed accoglienza di base, secondo le modalità ed i criteri organizzativi stabiliti dalla Convenzione e dal regolamento di funzionamento.

Art. 17

(Ciclo idrico integrato)

1. Gli A.T.I. esercitano le funzioni in materia di Ciclo idrico integrato così come individuate dal Titolo II, della Sezione III, della Parte III, del d.lgs. n. 152/2006 riconosciute all'Autorità d'ambito territoriale ottimale.
2. In particolare esercita le seguenti funzioni:
- a) organizza il servizio idrico;
 - b) elabora, approva ed aggiorna il Piano d'ambito;
 - c) effettua il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del Piano d'ambito;
 - d) determina e modula le tariffe all'utenza;
 - e) sceglie la forma di gestione e affida il servizio idrico integrato;
 - f) esercita i poteri in ordine all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato;
 - g) esercita i poteri di tutela e vigilanza sul demanio idrico di propria competenza ai sensi dell'art. 143, secondo comma, d.lgs. n. 152/2006;
 - h) esercita le competenze relative allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura.
3. Nell'esercizio delle predette funzioni l'A.T.I., di norma, si avvale anche degli uffici e del personale degli enti partecipanti secondo i criteri e le modalità definite dalla Convenzione e dal regolamento di funzionamento.

Art. 18

(Conferimento di ulteriori funzioni)

1. L' A.T.I. esercita le funzioni ad esso eventualmente attribuite o delegate a qualsiasi titolo dalla Provincia. In tal caso la Provincia fa parte dell'A.T.I.
2. Esercita, altresì, le funzioni di programmazione, coordinamento e controllo ad esso conferite mediante convenzione dei Comuni che ne fanno parte, al fine della gestione associata delle stesse e a qualsiasi titolo esercitate dagli stessi.

Art. 19

(Rapporti con altri Enti)

1. Laddove la Provincia abbia proceduto al conferimento all'A.T.I. di funzioni in materia di sviluppo economico locale, il coordinamento delle relative attività è affidato al presidente della Provincia di riferimento.
2. Il rapporto con gli altri enti pubblici si ispira al principio di leale collaborazione.
3. Per le attività di interesse comune a tutti gli A.T.I. si provvede tramite la Conferenza dei Presidenti degli A.T.I. istituita presso l'Anci Umbria.

Art. 20

(Forme di consultazione ed informazione con le popolazioni interessate)

1. L'attività dell'A.T.I. si ispira alla massimizzazione dei principi di trasparenza, partecipazione e collaborazione con le popolazioni interessate.
2. A tal fine l'A.T.I. approva un regolamento sul diritto di partecipazione ed informazione della popolazione alle attività dell'ente medesimo. Il predetto regolamento deve anche favorire i sistemi di comunicazione informatica nonché di consultazione in ordine agli atti di maggior rilevanza con le forze economiche e sociali, con le rappresentanze degli utenti e consumatori, con le associazioni ambientaliste e di tutela.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ' E POLITICHE SOCIALI

Art. 21

(Funzioni in materia di sanità e politiche sociali)

1. In materia di sanità l'Assemblea dell'A.T.I. esercita le funzioni già attribuite alla Conferenza dei sindaci dall'art. 5 della l.r. 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale). Le Conferenze di zona esercitano le funzioni in materia sanitaria già esercitate dall'Assemblea dei sindaci di cui all'art. 18 della l.r. n. 3/1998 e dai Tavoli degli assessori di cui alla delibera della Giunta regionale 6 marzo 2002 n. 248 (Approvazione dell'atto di indirizzo ai Comuni per la programmazione sociale di territorio condivisa).
2. L'A.T.I. esercita le funzioni e provvede all'erogazione dei servizi sociali tramite la Zona sociale di cui all'art. 18 della l.r. 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del sistema integrato di Interventi e Servizi Sociali) quale articolazione territoriale corrispondente al territorio dei distretti sanitari istituiti ai sensi della l.r. n. 3/1998.
3. L'A.T.I., in relazione al Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali, esercita le seguenti funzioni:
 - a) definisce gli obiettivi da perseguire per garantire la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità per l'accesso delle prestazioni e ne verifica il raggiungimento;
 - b) provvede al riequilibrio dell'offerta di interventi e servizi sociali sul territorio mediante l'assegnazione di apposite risorse;
 - c) provvede al rilascio dell'accreditamento e istituisce l'elenco delle strutture accreditate;

- d) garantisce l'unitarietà degli interventi e degli adempimenti amministrativi, la territorializzazione di un sistema di servizi a rete, l'operatività del sistema degli uffici della cittadinanza organizzate nelle Zone sociali.
4. Le risorse del Fondo sociale regionale, di cui all'art. 46, l.r. n. 26/2009, trasferite all'A.T.I., sono imputate alle Zone sociali in proporzione della popolazione residente e sulla base di elementi di ponderazione individuati dalla Giunta regionale.
 5. L'A.T.I., per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, adotta procedure unificate per i comuni appartenenti al territorio dell'A.T.I., anche individuando, per ciascuna zona sociale, un comune che attua il relativo procedimento. In tal caso l'A.T.I. trasferisce a questi ultimi comuni le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni e dei servizi conferiti. I rapporti fra i comuni appartenenti alle zone sociali, in materia di risorse umane e finanziarie, vengono disciplinati a mezzo di apposita convenzione.
 6. Resta ferma la titolarità delle competenze in materia di politiche sociali in capo ai Comuni, ai sensi dell'art. 3, primo e secondo comma, della l.r. n. 26/2009.

TITOLO V PERSONALE, MEZZI E RISORSE FINANZIARIE

Art. 22

(Uffici e personale)

1. L'A.T.I. di norma ed in via prioritaria si avvale del personale dei comuni, nonché in via residuale e, comunque compatibilmente con le risorse disponibili, di personale proprio, fermo restando quello già trasferito ai sensi delle delibere regionali attuative della l. r. n. 23 del 2007.
2. L'A.T.I. può avvalersi degli uffici e del personale dei comuni secondo le modalità stabilite dalla Convenzione.
3. L'A.T.I. intende avvalersi delle procedure di cui all'art. 50 della l.r. 26/2009.

Art. 23

(Direttore)

1. La sovrintendenza e la responsabilità della gestione complessiva dell'A.T.I. è affidata ad un Direttore nominato dal Presidente, sentita l'Assemblea, al fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri e compiti stabiliti dal Regolamento di funzionamento. Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea. (*)

(*) modifica inserita dall'Assemblea dei Sindaci dell'ATI3 del 18.6.2010 – Deliberazione n.10

Art. 24

(Funzioni e responsabilità della dirigenza)

1. I rapporti tra la dirigenza, anche in avvalimento, e gli organi di governo sono informati al principio di distinzione tra politica ed amministrazione così come disciplinato dall'art. 107 d.lgs. n. 267/2000.
2. I dirigenti ed i funzionari che esercitano competenze dell'A.T.I. in virtù di una forma di avvalimento sono tenuti ad attuare gli indirizzi impartiti dagli Organi di ambito e a rispettare le misure di coordina-

mento del Direttore, in conformità anche a quanto previsto nella Convenzione e nel regolamento di funzionamento.

Art. 25

(Patrimonio)

1. L'A.T.I. succede nel patrimonio dei soggetti ed organismi soppressi in forza dell'art. 17, comma 3, l.r. n. 23 del 2007
2. All'A.T.I. possono, inoltre, essere assegnati a vario titolo ulteriori beni mobili ed immobili ai sensi dell'art. 24, l.r. n. 23 del 2007.
3. Tutti i beni in dotazione sono iscritti nei competenti documenti contabili e presso i registri mobiliari ed immobiliari.

Art. 26

(Contabilità e finanza)

1. Per la contabilità e la finanza dell'A.T.I. si applicano le norme vigenti per gli enti locali territoriali in quanto compatibili.
2. I Comuni dell'A.T.I. assicurano l'equilibrio economico-finanziario in proporzione alle quote di partecipazione all'A.T.I., in relazione ai servizi erogati e alle funzioni svolte.

Art. 27

(Norme finali, di rinvio e transitorie.)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni, in quanto compatibili del d.lgs. n. 267 del 2000, nonché quelle della l.r. n. n. 23 del 2007 e fino all'entrata in vigore del presente Statuto, quelle prescritte dalla DCR n. 274 del 2008.
2. In sede di prima attuazione, il Presidente eletto sulla base della DCR n. 274 del 2008 continua a restare in carica anche a seguito dell'approvazione del presente Statuto. Il relativo periodo di durata in carica è in ogni caso quello previsto dall'art. 10, comma 2, del presente Statuto.